



*Il Ministro della cultura*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

**Definizione delle modalità di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16**

**VISTA** la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante “*Disposizioni sulla stampa*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente “*Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

**VISTO** l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, recante “*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, “*Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91*”, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che attribuisce al Centro il compito di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, e l'articolo 2, comma 3, lettera d), ai sensi del quale il Centro per il libro e la lettura “*promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne*”





*Il Ministro della cultura*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

*informative attraverso la televisione, la radio, il cinema, la stampa quotidiana e periodica, internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura”;*

**CONSIDERATO** che il Centro per il libro e la lettura è attuatore del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026, approvato con Decreto interministeriale 301 del 27 settembre 2024, il quale, all’art. 7, riconosce come priorità d’azione il contrasto alla povertà educativa e culturale;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

**VISTO** il decreto 31 dicembre 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*”;

**VISTO** il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “*Misure urgenti in materia di cultura*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, e, in particolare, l’articolo 3, comma 5, il quale, al fine di ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2025, da ripartire secondo le modalità di cui al successivo comma 6;

**ACCERTATA** l’istituzione, nel bilancio di competenza del centro di responsabilità 27 del Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali, del capitolo 2580 piano gestionale 1, denominato “*Fondo finalizzato al potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo nei quotidiani cartacei*”;

**ACQUISITO** il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 24 ottobre 2025;

**SENTITO** il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

## **DECRETA**

### Articolo 1

*(Finalità e natura del contributo)*

1. Al fine di ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo, il fondo di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, dotato di 10 milioni di euro per l’anno 2025, è destinato alla erogazione di contributi a fondo perduto in favore di imprese editrici di quotidiani diffusi in formato cartaceo.





*Il Ministro della cultura*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

2. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è destinata per il 60% ai quotidiani a diffusione nazionale e per il restante 40% ai quotidiani a diffusione locale.

#### Articolo 2

##### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) quotidiano a diffusione locale: la testata distribuita con una percentuale non inferiore al 90 per cento in una medesima provincia o città metropolitana ovvero in più province o città metropolitane appartenenti alla stessa regione o a regioni diverse, purché contigue e comunque non superiori a tre;
- b) quotidiano a diffusione nazionale: tutte le altre testate non aventi le caratteristiche di cui alla lettera precedente.

2. Per gli effetti del presente decreto, sono escluse dal perimetro dei quotidiani a diffusione locale le edizioni locali di testate aventi diffusione nazionale.

#### Articolo 3

##### *(Modalità di accesso al contributo)*

1. Con bando emanato a cura della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, sentito il Dipartimento per le Attività culturali, sono definiti i tempi e le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, la domanda di accesso al contributo deve essere sottoscritta e firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa editrice:

- a) diffusa sul territorio italiano;
- b) in esercizio da almeno un triennio alla data di adozione del presente decreto;
- c) avente codice Ateco primario 58.12 (*Edizione di quotidiani*).

3. La domanda di cui al presente articolo, deve essere corredata dei seguenti documenti o dichiarazioni:

- a) dati certificati di vendita a consuntivo per l'anno 2024, con indicazione delle copie vendute per mese;
- b) dichiarazione in autocertificazione relativa alla spesa specificamente dedicata alla cultura, allo spettacolo e ai mezzi audiovisivi per l'anno 2024;
- c) dichiarazione in autocertificazione riguardante il rispetto delle norme sul deposito legale e sulla registrazione legale della testata;
- d) bilancio consuntivo dell'anno 2024 e preventivo 2025.

#### Articolo 4





*Il Ministro della cultura*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

*(Attività istruttoria e assegnazione del contributo)*

1. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, sentito il Dipartimento per le Attività culturali, ripartisce le somme di cui all'articolo 1 del presente decreto, sulla base di due distinti coefficienti percentuali, di pari peso, costituiti da:

- a) numero di copie cartacee vendute annualmente;
- b) rapporto tra la spesa specificamente sostenuta dalla testata nell'anno 2024 per le pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e ai mezzi audiovisivi e il numero totale di copie cartacee vendute nel medesimo anno.

2. Per la valutazione dei dati forniti dalle testate in sede di presentazione delle domande di contributo la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali può avvalersi di rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Detto avvalimento non comporta il riconoscimento di alcun emolumento comunque denominato.

#### Articolo 5

*(Gestione finanziaria ed erogazione del contributo)*

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali si avvale del Centro per il libro e la lettura, al quale trasferisce il fondo di cui al medesimo articolo 1 entro il termine dell'esercizio finanziario 2025.

2. Il contributo di cui all'articolo 1 è erogato in due soluzioni:

- a) un acconto pari al 50% concesso entro 30 giorni dal perfezionamento dell'attività istruttoria a carico dell'Amministrazione, di cui viene data comunicazione in via telematica mediante pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, con indicazione dell'importo assegnato, sul sito Internet della Direzione generale Biblioteche procedente;
- b) il saldo del restante 50% dell'importo assegnato entro 12 mesi dalla comunicazione di cui alla lettera a), previa presentazione di documentazione comprovante l'avvenuto ampliamento da parte dell'impresa editrice della propria offerta informativa culturale rispetto all'annualità precedente, mediante incremento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo.

3. Ai fini dell'assegnazione dell'importo di cui al comma 1, lettera b), l'impresa editrice presenta:

- a) dati certificati di vendita a consuntivo per almeno 10 mesi precedenti il rendiconto, con indicazione delle copie cartacee vendute per mese;
- b) dichiarazione in autocertificazione riguardante l'ampliamento delle sezioni dedicate alla cultura, allo spettacolo e ai mezzi audiovisivi in termini di numero di articoli e/o pagine, per il medesimo periodo;





*Il Ministro della cultura*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

c) ultimo bilancio preventivo e consuntivo adottato.

4. Tutti i dati acquisiti in autocertificazione dall'Amministrazione, ai sensi della procedura sopra indicata, sono soggetti a verifica a campione.

5. L'erogazione del contributo è disposta dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali all'esito della verifica della regolarità degli obblighi previsti in materia previdenziale, assicurativa e contributiva (DURC), nonché di quelli in materia fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.

#### Articolo 6

##### *(Disposizioni finali)*

1. L'efficacia della disposizione di cui al presente decreto è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE

